**DECRETO LEGISLATIVO 28 Febbraio 2008 , n. 32**

**Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.**

**30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto**

**dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di**

**soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.**

(*GU n. 52 del 1-3-2008* )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare

liberamente nel territorio degli Stati membri;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunita' Europee - Legge Comunitaria 2004, che ha delegato il

Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa

nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante

attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei

cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di

soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che

autorizza il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive

dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli

elenchi allegati alla medesima legge entro diciotto mesi dalla data

di entrata in vigore dei provvedimenti stessi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,

recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 27 febbraio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro

dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri,

dell'economia e delle finanze e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) all'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,

e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. In ragione della

prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo

familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la

propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalita'

stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di

presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia

protratto da oltre tre mesi.»;

b) all'articolo 18, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «, che costituisce causa di cancellazione anagrafica»;

c) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:

«Art. 20.

Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e

soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi

sia la loro cittadinanza, puo' essere limitato con apposito

provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi

imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o

di pubblica sicurezza.

2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la

persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui

all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono

fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello

Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita'

terroristiche, anche internazionali.

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la

persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono

una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali

della persona ovvero all'incolumita' pubblica, rendendo urgente

l'allontanamento perche' la sua ulteriore permanenza sul territorio

e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini

dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali

condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o

piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o

l'incolumita' della persona, o per uno o piu' delitti corrispondenti

alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005,

n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a

norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi

delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui

all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive

modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.

575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o

di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del

principio di proporzionalita' e non possono essere motivati da

ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti

individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta

e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza

di condanne penali non giustifica di per se' l'adozione di tali

provvedimenti.

5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto

della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua

eta', della sua situazione familiare e economica, del suo stato di

salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio

nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui

all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale

solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di

pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di

pubblica sicurezza.

7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel

territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni

possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o

per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento

sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto

previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre

1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni

alla liberta' di circolazione nel territorio nazionale sono solo

quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione

mondiale della sanita', nonche' altre malattie infettive o

parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di

protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che

insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non

possono giustificare l'allontanamento.

9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di

allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei

soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti di allontanamento

per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli altri

casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto

del luogo di residenza o dimora del destinatario.

10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi

ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il

destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento e'

accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante

appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una

lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per

indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del

provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese,

inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata

dall'interessato. Il provvedimento e' notificato all'interessato e

riporta le modalita' di impugnazione e, salvo quanto previsto al

comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio

nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della

notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a

dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di

reingresso che non puo' essere superiore a dieci anni nei casi di

allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni

negli altri casi.

11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza

dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza e'

immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni

di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286.

12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del

provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine

fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento

di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si

applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le

disposizioni del comma 11.

13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo'

presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che,

dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della

durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda

devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto

oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione

di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda,

entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato

l'autorita' che ha emanato il provvedimento di allontanamento.

Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di

ingresso nel territorio nazionale.

14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra

nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e'

punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di

allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un

anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della

reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di

reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci

anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche

se la sentenza non e' definitiva.

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni

in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della

misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo

periodo.

16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito

direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai

sensi del comma 14, secondo periodo, e' sempre adottato un nuovo

provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si

applicano le norme del comma 11.

17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente

articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni

motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del

destinatario del provvedimento.»;

d) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

«Art.20-bis.

Procedimento penale pendente a carico del destinatario

del provvedimento di allontanamento

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di

cui all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento

penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3,

3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286.

2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora

l'autorita' giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data

di ricevimento della richiesta.

3. Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo 13,

comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998,

qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di

procedura penale.

4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di

cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si puo'

procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non

sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il

destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un

procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, puo' essere

autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione

del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio

del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di

compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la

presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave

pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica,

l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di

una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta

del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo

difensore.

Art.20-ter.

Autorita' giudiziaria competente per la convalida

dei provvedimenti del questore

1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai

sensi degli articoli 20 e 20-bis, e' competente il tribunale

ordinario in composizione monocratica.»;

e) gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 21.

Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano

il diritto di soggiorno

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri

Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia

la loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a

mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno

dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto

previsto dagli articoli 11 e 12.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal prefetto,

territorialmente competente secondo la residenza o dimora del

destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di

residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato.

Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno

dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua

integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di

origine. Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione,

nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo'

essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la

lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,

comma 10.

3. Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata

all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento

dell'allontanamento, secondo le modalita' stabilite con decreto del

Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da

presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di

allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di

reingresso sul territorio nazionale.

4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato

sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato

nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla

presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, e' punito con

l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.

Art. 22.

Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento

1. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di

sicurezza dello Stato di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per

motivi di ordine pubblico puo' essere presentato ricorso al Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di

pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per

i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso entro

venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale

ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorita' che

lo ha adottato. La parte puo' stare in giudizio personalmente.

3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente

dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di

una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso

l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'

giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della

rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e'

rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite

le comunicazioni relative al procedimento.

4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da

una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di

allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma,

l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il

provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione

giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su

motivi imperativi di pubblica sicurezza.

5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli

articoli 737, e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i

tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale

l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata

presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice

decide con priorita' sulla stessa prima della scadenza del termine

fissato per l'allontanamento.

6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la

sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del

provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda,

l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare

al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare

gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza

pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il

tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata

richiesta dell'interessato.

7. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente

sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio

nazionale.».

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. All'onere derivante dalla traduzione del provvedimento di

allontanamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c),

valutato in euro 370.000 per l'anno 2008, in euro 333.000 per l'anno

2009 ed euro 296.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del

bilancio triennale 2008-2010 nell'Unita' previsionale di base «Oneri

comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi

di riserva speciali» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'interno.

2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di

cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia

e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti

correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti

emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge

5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei

provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono

tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite

relazioni illustrative.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Bonino, Ministro per le politiche

europee

Amato, Ministro dell'interno

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia

e delle finanze

Scotti, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Scotti